



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 226 IN DATA 21/12/2010

OGGETTO: INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DI POLITICHE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E ATTIVITÀ A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 17:50, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	NO
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	NO
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 4		ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL VICE SEGRETARIO GENERALE **Dott. Francesco FACHINI**.

Il Sindaco **Avv. Andrea Pellicini**, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DI POLITICHE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E ATTIVITÀ A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1177 del 30.11.2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea 05/12/2002 n. 2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE disciplina gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione all'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del medesimo regolamento (CE) n. 2204/2002;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea N. 800/2008 Della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la L. R. n. 16/93 «Disciplina delle cooperative sociali»;

RICHIAMATE:

- La determinazione 23 gennaio 2008 n.2 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici "Indicazioni operative sugli appalti riservati - Art.52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.";
- Il parere 8 luglio 2010, n. 24 reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in risposta a "Richiesta di parere in merito alla possibilità di riservare la partecipazione a una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento di servizi sociali a determinati soggetti, in particolare a soggetti no profit";

RICHIAMATE

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 21 luglio 2009 avente ad oggetto "Progetto orientamento e mediazione al lavoro - Approvazione documento e istanza richiesta alla Fondazione Comunitaria del Varesotto",
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 22 dicembre 2009, avente ad oggetto "Indirizzi per lo sviluppo di politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'affidamento di servizi e attività a cooperative sociali di tipo B",
- La deliberazione della Giunta Comunale n.258 del 22 dicembre 2009 avente ad oggetto "Approvazione protocollo d'intesa con Coop. Charis per realizzazione progetto di orientamento e mediazione al lavoro",
- La deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 2 febbraio 2010 avente ad oggetto "Indirizzi per lo sviluppo di politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'affidamento di servizi e attività a cooperative sociali di tipo B - Integrazioni",
- La deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 23 marzo 2010 avente ad oggetto "Indirizzi per lo sviluppo di politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'affidamento di servizi e attività a cooperative sociali di tipo B - Integrazione",

- La deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 13 luglio 2010 avente ad oggetto "Estensione dell'affidamento di servizi e attività a cooperative sociali di tipo B"

PREMESSO:

- che il Comune di Luino è Ente capofila per la gestione dei servizi del Piano di Zona nell'ambito del Distretto sanitario di Luino;
- che nell'ambito dei predetti servizi figura anche il Nucleo di Inserimento Lavorativo;
- che la finalità istituzionale perseguita dalla predetta articolazione organizzativa è promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro di persone disabili (legge n. 68/1999) e di persone a rischio di emarginazione (minori, adulti, ex tossicodipendenti, ex carcerati) e concretizzare il fondamentale diritto della persona di "realizzarsi" attraverso il riconoscimento e l'utilizzo delle potenzialità individuali;
- che, in proposito, in questi ultimi anni si è utilmente sperimentata la possibilità di riservare alcuni ambiti di attività poste a supporto dei diversi servizi comunali a cooperative sociali di tipo "B" ex articolo 1, comma 1, lettera b, ex legge n. 381/1991;
- che la predetta sperimentazione ha riguardato i seguenti settori di attività: la gestione del parcheggio dell'area a lago, la gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali, la gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania, la pulizia delle palestre in uso alle società sportive, la manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali, la gestione verde e le pulizie dei cimiteri, la manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale le attività di custodia del canile e del macello comunali, nonché da ultimo, l'attività di supporto operativo per la pulizia e la cura della città;
- che è emersa, proprio nell'ambito della predetta sperimentazione, l'ulteriore consapevolezza di sviluppare servizi di orientamento ed integrazione al lavoro anche a favore di persone socialmente fragili e svantaggiate secondo la definizione data ai predetti soggetti dall'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002 alle quali non può essere negato supporto per conseguire il già richiamato fondamentale diritto al lavoro;
- che a tal fine, in sinergia con le cooperative sociali di tipo "B", operanti nell'ambito luinese è stato elaborato il progetto "Or.Me" volto a dare concretezza al predetto obiettivo;
- che tale progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.134 del 21 luglio 2009, su proposta della Cooperativa Sociale Charis di Besozzo, al fine di avanzare istanza di finanziamento (non accolta) alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus;
- che il predetto progetto, non finanziato dalla succitata istituzione, è stato poi attivato con oneri a solo carico della cooperativa sociale Charis ed attuato mediante protocollo d'intesa con il Comune di Luino, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 22.12.2009;
- che nell'ambito della predetta sperimentazione è stata sviluppata una metodologia di interevento che, da un lato, ha consentito di garantire qualità ed economicità delle attività svolte e, dall'altro, di avviare proficui rapporti di collaborazione tra i Servizi alle Persone (ivi compreso il Nucleo Inserimento Lavorativo) e le cooperative sociali operanti sul territorio;
- che le cooperative sociali coinvolte nei progetti risultano essere ad oggi quattro: La Corte di Varese, Charis di Besozzo, Officina di Ferno ed Il Giardino del Sole di Gavirate;
- che al fine di coordinare gli interventi mirati all'inserimento lavorativo, le sopra menzionate cooperative sociali di tipo B si sono impegnate in sede di convenzionamento ad attivare il c.d. "Tavolo della cooperazione" con la finalità di :

- a) Valutare le criticità occupazionali nel territorio, anche in ragione delle analisi proposte da Or.Me, ed individuare proposte che possano rafforzare le politiche attive del lavoro del Comune di Luino;
 - b) Concordare il piano degli inserimenti lavorativi precisando, per ciascun appalto: il numero di inserimenti possibili, le caratteristiche (capacità/abilità) di ciascun lavoratore da inserirsi e la tipologia dello strumento di inserimento (assunzione a tempo determinato, indeterminato, a tempo parziale, a tempo pieno) oltre ad eventuali borse lavoro e tirocini.
 - c) Individuare degli strumenti che possano agevolare la selezione, il rafforzamento della capacità/abilità dei potenziali candidati per l'inserimento lavorativo;
 - d) Partecipare ai tavoli tecnici di Or.Me. al fine di concorrere a definire le modalità di selezione dei soggetti da avviare ad inserimento lavorativo in base a quanto definito dall'art.3 della Convenzione;
 - e) Elaborare modalità di inserimento dei lavoratori svantaggiati in ambiti lavorativi non protetti;
 - f) Mettere a disposizione aree lavorative al fine di avviare tirocini osservativi;
 - g) Modalità attraverso le quali garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto di convenzione, assicurando in ogni caso i trattamenti ed i diritti sanciti nella disciplina contrattuale collettiva nazionale di lavoro.
- Che nella seduta del Tavolo della Cooperazione del 10 dicembre scorso è emersa la necessità di sviluppare una maggiore conoscenza delle criticità occupazionali del territorio luinese al fine di meglio orientare le possibilità di intervento via via sviluppate grazie alle sinergie poste in essere tra pubblico e privato;
 - Che a tal fine è emersa la volontà, da parte delle cooperative sociali, di dare corso ad una ricerca intervento, in relazione alla quale è stato presentato un progetto elaborato dall'Università degli Studi dell'Insubria - CreaRes volta ad acquisire una più approfondita consapevolezza delle anzidette criticità occupazionali;
 - Che sempre nella seduta del Tavolo della Cooperazione del 10 dicembre 2010 si è proceduto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito delle politiche attive del lavoro che vedono coinvolte le cooperative sociali;
 - Che detti risultati appaiono ora riassunti nel documento elaborato dai Servizi Sociali del Comune di Luino sotto la data del 21 dicembre 2010, e che possono essere riassunte come segue:
 - n. 42 tirocini lavorativi, tramite borsa lavoro per un impegno settimanale di 20 ore. Di queste 42 persone 23 rientrano nella specifica categoria dei soggetti disabili (quindi in possesso di una certificazione di invalidità), mentre 19 sono persone in situazione di forte e/o grave disagio sociale (ex tossicodipendenti, ex carcerati, persone con disturbi psichici, ecc.)
 - n.26 persone coinvolte nei servizi affidati alle Cooperative sociali di cui n. 21 assunzione a termine n. 1 assunzioni a tempo indeterminato, equivalenti a 12 assunzioni a tempo pieno;
 - n.29 percorsi di orientamento al lavoro tramite lo sportello di Or.Me., per 8 dei quali è stato possibile avviare un tirocinio lavorativo in analogia a quelli sopra mentre per 5 si è riusciti a garantire un impiego a tempo determinato.

CONSIDERATO:

- che con le determinazioni del responsabile del Servizio Appalti e Contratti n. 170 del 29/07/2008, n. 171 del 29/07/2008 e n. 189 in data 07/08/2008 si è provveduto, ad esito di procedure di pubblica evidenza ad affidare alle cooperative sociali di tipo B le attività elencate in premessa per il periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2009;
- che, successivamente, proprio alla luce dell'avvio del progetto Or.Me. e per le motivazioni meglio espresse con le deliberazioni n.256 del 22 dicembre 2009, n.18 del 2 febbraio 2010, n.77 del 23 marzo 2010 e n.134 del 13 luglio 2010, si è reputato opportuno continuare l'attività di sperimentazione del rapporto di collaborazione tra il Comune e le Cooperative sociali di tipo B, riservando alle stesse, anche in forma associata, le attività già meglio indicate nei singoli atti sopra richiamati;
- che, come già evidenziato in premessa, proprio in ragione delle esperienze già maturate, nel corso dell'anno 2009 è emersa la necessità di allargare, proprio tramite il progetto "Or.Me.", l'azione sinergica del Comune e delle cooperative sociali, anche a favore di persone socialmente fragili e svantaggiate secondo la definizione data ai predetti soggetti dall'art. 3 del Regolamento U.E. 2204/2002;
- che il predetto progetto non può prescindere da un significativo affidamento di servizi riservandoli alle cooperative sociali di tipo B proprio al fine di poter saggiare e consolidare prassi di intervento comuni fra ente pubblico e operatori sociali volte alla concreta realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo;
- che si rende pertanto necessario confermare il rapporto di proficua collaborazione già in atto, garantendo quella prevista stabilità di durata (2010/2011) adeguata alle esigenze di sperimentazione dianzi esposte;
- che come già argomentato in sede di approvazione tale lasso di tempo non può essere inferiore ad anni due attesa la complessità delle procedure da progettare, valutare, e stabilizzare nell'ambito di una costituenda rete di collaborazione tra soggetti pubblici e privati attivi nel mondo dell'avviamento al lavoro;
- che, come già dianzi accennato, durante il secondo anno di azione (2011) si darà altresì corso, grazie all'apporto del mondo della ricerca attuato attraverso la collaborazione con istituzioni universitarie, ad un approfondita analisi delle criticità occupazionali nell'area del luinese volta a rendere più efficace l'intervento di sostegno e reinserimento lavorativo;

ATTESO

- che l'articolo 5 della L. 381/1991 e s.m.i. consente di procedere a convenzionamento diretto con le Cooperative sociali di tipo B anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- che l'anzidetta deroga opera per i soli contratti così detti sotto soglia comunitaria, ossia trattandosi di servizi inferiori ad € 193.000,00;
- che, per completezza di trattazione, va ricordato che per i contratti sopra soglia europea viene a rilievo l'articolo 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a mente del quale "le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente; o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali";
- che la succitata disposizione legislativa, nell'intento di perseguire le esigenze sociali enunciate all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, consente alla stazione appaltante di riservare taluni appalti ai "laboratori protetti" (profilo soggettivo) od ai "programmi protetti" (profilo oggettivo) al fine di garantire nel territorio europeo un accesso paritario

a soggetti che altrimenti non potrebbero accedere al lavoro in condizione paritaria con soggetti non disabili e/o non svantaggiati;

- che come osservato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici "sia i laboratori protetti che i programmi protetti sono istituti che la normativa nazionale vigente non prevede. Entrambi fanno la loro comparsa per la prima volta, a livello comunitario, nella Relazione al Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, del 29 ottobre 2001 e, sulla base di quanto ivi previsto e confermato in atti comunitari successivi, sono entrambi caratterizzati dall'impiego di oltre la metà di lavoratori disabili, da intendersi quali portatori di handicap con esclusione, pertanto, delle altre categorie svantaggiate per motivi diversi dalla disabilità" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);
- che ai fini dell'identificazione dei laboratori protetti, stante la succitata lacuna normativa interna, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato, sempre con la Determinazione 23 gennaio 2008 n.2 i seguenti tre requisiti:
 - essere un soggetto giuridico che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata;
 - prevedere nei documenti sociali, tra le finalità perseguite, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
 - avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali."
- Che le cooperative sociali di tipo B, in ossequio a quanto disposto dall'art.1, lettera b) della legge 381/1991 e s.m.i. devono possedere un organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti e lavoratori minori in situazioni di difficoltà familiare), dato questo che di per se non consente di osservare la percentuale richiesta (metà dei lavoratori disabili) per rientrare nel novero della disciplina di cui al più volte menzionato art.52;
- che come correttamente rilevato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici "Pure essendo entrambe le disposizioni (Art.52 del D.lgs. 163/2006 e legge n.381/91 o s.m.i.) finalizzate al perseguimento di fini sociali, tuttavia dall'analisi della normativa emerge che le due figure - laboratorio protetto e cooperativa sociale - non coincidono in quanto i requisiti richiesti per il riconoscimento del laboratorio protetto non corrispondono a quelli normativamente richiesti in capo alle cooperative sociali, sia per quanto riguarda le categorie di persone individuate (persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto attiene alle percentuali minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);
- che tuttavia, la stessa Autorità ha osservato che "l'art.5 della richiamata legge n.381/91 e s.m.i. prevede che gli enti pubblici .. omissis.. possono stipulare convenzioni con le cooperative .. omissis.. finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della pubblica amministrazione" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);
- che tale facoltà è stata ulteriormente ribadita dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: "Peraltro, in virtù della clausola di salvezza di cui all'art. 52, Codice, ("fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e le imprese sociali"), si deve osservare che l'art. 5, co. 1, l. 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. detta specifiche disposizioni in tema di "Convenzioni". La citata norma consente ai soggetti aggiudicatori di stipulare, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), (c.d. cooperative sociali

di tipo B) convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della legge medesima (Parere, 18 marzo 2009, n. 38- PREC 230/08/S)" (Autorità per la vigilanza sui contratti Parere, 8 luglio 2010, n. 24);

DATO ATTO:

- che alla luce delle considerazioni dianzi espresse, ben si può desumere come la stipula di convenzioni tra la Pubblica Amministrazione e le Cooperative sociali di tipo B si ponga quale eccezione rispetto al ricorso alle usuali procedure in evidenza pubblica, se non facoltativamente in deroga alle stesse;
- che tale facoltà appare confermata da una recentissima ed autorevole pronuncia giurisprudenziale a mente della quale «va ricordato che l'art.5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381, in materia di cooperative sociali, consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" apposite convenzioni con le cooperative sociali come definite dal precedente art.1, ovvero con i corrispondenti organismi operanti negli stati membri della Comunità Europea, per la fornitura " beni o servizi" diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate» (Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n.5100 del 2 agosto 2010);
- che, è pur vero che parte della giurisprudenza di merito ha affermato che anche nel caso di ricorso alla convenzione di cui all'art.5 ex l. n.381/91, deve essere sempre garantito il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art.1 della legge 241/1990, in ragione dei quali l'azione della P.A. deve conformarsi ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, in uno al principio di imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione;
- che in proposito il TAR Liguria ha ribadito che "il rinvio allo strumento della convenzione ex art.5 l. n. 381 del 1991, finalizzato ad assicurare l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, non può non consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l'individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici, per cui occorre il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio." (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 27 giugno 2007, 695);
- che, invero, i principali rapporti contrattuali con le cooperative sociali, discendono dall'originario confronto concorrenziale (determinazione del responsabile del Servizio Appalti e Contratti n. del) e il rinnovarsi degli stessi nel tempo, per singoli importi contrattuali sempre inferiori alla c.d. soglia comunitaria, si fonda sulla necessità, che ne costituisce la motivazione, di consentire la sperimentazione di nuovi percorsi di selezione ed inserimento di persone svantaggiate, sulla base del progetto Or.Me. proposto e finanziato dalle stesse cooperative sociali operanti con il Comune di Luino,
- che, per le ragioni già sopra menzionate, i rapporti contrattuali in questione andranno ad esaurirsi al termine del predetto progetto biennale (2010/2011), dovendosi procedere successivamente a nuovo confronto concorrenziale nel rispetto di quanto indicato dalla succitata pronuncia giurisprudenziale di merito;

CONSIDERATO che sempre alla luce delle considerazioni dianzi esposte, in relazione al legittimo affidamento diretto di servizi alle Cooperative sociali di tipo "B", va ancora

precisato che lo stesso appare legittimo e percorribile solo ove si ravvisi la presenza dei seguenti requisiti:

- le cooperative devono essere iscritte negli appositi albi regionali;
- l'attività oggetto dell'affidamento deve riguardare forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- il valore di stima delle suddette forniture non deve superare, per ciascuna tipologia di appalto, la soglia comunitaria di riferimento (controvalore in euro 193.000, al netto dell'I.V.A.);
- le convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002, garantendone l'inserimento lavorativo;

DATO ATTO che i dati inerenti la crisi occupazione nel distretto sociale di Luino, (oltre 6.000 persone disoccupate od in cerca di prima occupazione) rendono ancora più evidente la necessità di dare corso ad interventi volti a dare maggiore efficacia alle politiche attive del lavoro promosse dal Comune di Luino;

ATTESO che, nel contempo il Comune di Luino sta attivando forme di intervento e collaborazione volte a valorizzare la presenza nel territorio luinese di un ricco tessuto imprenditoriale, soprattutto dedicando particolare attenzione al settore manifatturiero, e ciò proprio al fine di attivare ogni possibile azione volta a contenere la crisi economica in atto;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE la volontà del Comune di Luino di promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro di persone disabili (legge n. 68/1999) e di persone a rischio di emarginazione (minori, adulti, ex tossicodipendenti, ex carcerati) nonché di persone socialmente fragili e svantaggiate e comunque dei soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002 al fine di concretizzare il fondamentale diritto della persona di "realizzarsi" attraverso il riconoscimento e l'utilizzo delle potenzialità individuali attraverso l'individuazione di ambiti di attività da riservarsi alle Cooperative sociali di tipo B;

2. DI DARE ATTO che i predetti ambiti di attività delle attività, già individuati con le proprie precedenti deliberazioni richiamate in parte narrativa, riguardano i seguenti ambiti di intervento: la gestione delle aree speciali di parcheggio nelle giornate di mercato, la gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali, la gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania, la pulizia delle palestre in uso alle società sportive, la gestione della spiaggia "le Serenelle", la manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali, la gestione verde e le pulizie dei cimiteri, la manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale le attività di custodia del macello comunale nonché l'attività di supporto operativo per la pulizia e la cura della città;

3. DI DARE ATTO che gli importi massimi di spesa, ferma restando la qualità e l'economicità delle attività in questione, da garantirsi a mezzo di convenzione, risultano essere così rideterminati per l'anno 2011:

- Servizi manutentivi sul territorio comunale € 94.000,00 al netto di IVA;

- Servizi manutentivi delle aree verdi sul territorio comunale € 89.500,00 al netto di IVA;
- Servizio di manutenzione ordinaria dei cimiteri di Luino capoluogo, di Voldomino di Colmegna, di Biviglione € 30.000,00.= al netto di IVA;
- Esecuzione di attività necessarie per l'erogazione del servizio del macello e canile comunali € 42.000,00.= al netto di IVA;
- mantenimento qualità urbana euro 189.000,00 al netto di IVA;
- custodia e attività di supporto operativo presso Palazzo Verbania e la Biblioteca Civica: € 35.000,00= al netto di IVA;
- Servizio di pulizia per le palestre in concessione d'uso alle società sportive in orario extrascolastico: € 30.500,00 al netto di IVA;
- Pulizia degli immobili comunali: € 125.000,00= al netto di IVA;

4. **DI DARE ATTO** che l'affidamento in gestione della spiaggia delle Serenelle non comporta oneri a carico del Comune di Luino mentre dalla gestione delle aree speciali di parcheggio nelle giornate di mercato deriveranno introiti per l'anno 2011 a favore del Comune di Luino pari ad € 24.000,00;

5. **DI DEMANDARE** ai successivi atti dei responsabili di servizi i singoli adempimenti contabili afferenti i diverse affidamenti di cui al precedente punto;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire la continuità nella gestione dei servizi, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco FACHINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 29 dicembre 2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 29 dicembre 2010

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI, LEGALI E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO**
Dott. Francesco FACHINI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino